



ORDINANZA N. 119 DEL 15/03/2024

Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN UN TRATTO DI VIA VIA PASOTTI – PROROGA DAL GIORNO 15/03/24 AL 20/03/24 – RIDUZIONE LARGHEZZA SEDE STRADALE – CANTIERE EDILE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

FM/**

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 79 del 01/03/2024 si autorizzava dalle ore 07:00 del giorno di lunedì 04 marzo fino alle ore 19:00 del giorno di venerdì 15 marzo 2024, nel tratto di strada comunale denominata **VIA PASOTTI**, nei pressi del carraio dell'abitazione avente ingresso pedonale in via **LANCELLOTTI 5**, la riduzione della larghezza della sede stradale aperta al pubblico transito, per l'apertura di un cantiere edile, (avente una lunghezza massima di metri 14,00 ed una larghezza non superiore a metri 4,00), istituendo inoltre il:

- Senso unico alternato;
- Limite massimo di velocità a 30 Km/h;

al fine di effettuare, in piena sicurezza, lavori di manutenzione dell'immobile sito in loco.

VISTA l'istanza del 14/03/2024 (protocollo n. 6.002) presentata dal/la signor/a P.G., in qualità di proprietario/a dell'immobile sito in loco, con la quale chiede la proroga del provvedimento sopra indicato fino alle ore 19:00 del giorno 20/03/24;

VISTO il Decreto sindacale, n. 01 del 12/02/2024, di conferimento della posizione organizzativa e incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale, e di attribuzione allo stesso delle funzioni di cui al comma 3 lett. d) dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 spettanti ai Dirigenti;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione veicolare/pedonale;



CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, poiché lo stesso è rivolto ad una pluralità di persone;

PROROGA

La validità dell'ordinanza n. 79/2024 dalle ore **19:00** di **venerdì 15 marzo 2024** fino dalle ore **19:00** del giorno **mercoledì 20 marzo 2024**.

La presente ordinanza:

- Può essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi di pubblica incolumità e di ordine pubblico.
- Se dovuta: l'autorizzazione per l'occupazione/manomissione di suolo pubblico, emessa dall'Ufficio Tecnico comunale (S.U.E.);

Il Richiedente dovrà aggiornare i pannelli aggiuntivi della segnaletica verticale riportando il nuovo periodo di validità, corredandoli con copia del presente provvedimento.

Gli organi preposti al servizio di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto legislativo n. 285 del 30/04/92 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla. I contravventori saranno sanzionati a termine di legge.

AVVERTE

Gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge n. 1034/71;
- Entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Per quanto attiene la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.



La presente ordinanza è trasmessa:

- *Al Richiedente;*
- *All'Ufficio Tecnico Comunale;*
- *Alla locale Stazione dei Carabinieri;*

e pubblicata:

- *Albo pretorio on line del sito istituzionale*

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
Franco Morelli

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)